

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2344)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT - CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1975

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, concernente integrazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 4 agosto 1975, n. 403, sono stati stanziati lire 30 miliardi ad integrazione dei fondi per complessive lire 113 miliardi autorizzati con la legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive, per la concessione di finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali trovantisi in gravi difficoltà economiche e finanziarie per agevolarle nella continuazione della loro attività produttiva.

Tale importo di lire 30 miliardi è già stato del tutto impegnato e si è dimostrato insuffi-

ciente per fronteggiare sia pure parzialmente l'ingente richiesta di finanziamenti da parte delle imprese interessate le cui difficoltà si sono maggiormente aggravate in conseguenza della recessione economica in atto.

Attese le pressanti esigenze di fronteggiare l'attuale situazione congiunturale, di sostenere le piccole e medie imprese industriali in un momento critico della loro attività, agevolandole nell'acquisizione di mezzi finanziari a basso tasso di interesse e contribuendo così a mantenere il livello di occupazione, si presenta ora di estrema urgenza

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e necessità lo stanziamento di ulteriori fondi per rendere possibile la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese in parola.

Per tali considerazioni è stato emanato il decreto-legge del 29 novembre 1975, n. 573, con il quale:

all'articolo 1 si dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge

4 agosto 1975, n. 403, è elevata da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi;

all'articolo 2 si autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare, in una o più soluzioni, negli anni finanziari 1975 e 1976 le operazioni finanziarie per la copertura della spesa di lire 40 miliardi, indicandosi le relative condizioni e modalità.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, recante ulteriore integrazione dei fondi previsti dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive modificazioni per finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

Decreto-legge 29 novembre 1975, n. 573, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 3 dicembre 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una ulteriore integrazione dei fondi di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive modificazioni, per il finanziamento di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1975, n. 403, è elevata da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 40 miliardi derivante dal presente decreto si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, in una o più soluzioni, negli anni finanziari 1975 e 1976 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni pluriennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito.

Si applicano le disposizioni e modalità di cui ai commi dal secondo al nono dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, negli anni 1975 e 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1975 e 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1975.

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE